

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1522 del 7 dicembre 2023

**PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI TECNICI
ASSUNTI PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PER L'ANNO 2024**

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - l'articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a “... avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “... costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2”;
 - l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 10, comma 14 e 14bis, ha stabilito che, sulla base di apposita convenzione con il Commissario, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alla Regione Emilia-Romagna il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, fino al termine dell'emergenza, salvo ulteriori proroghe e modifiche, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012;

- il D.L. 12 maggio 2014, n. 74 convertito nella legge n. 93 del 27 giugno 2014, all'art. 1 comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ad operare anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e della tromba d'aria del 3 maggio 2013, limitatamente ai Comuni del territorio emiliano-romagnolo già colpiti dal sisma 2012;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che, all'art. 77 comma 9, ha autorizzato per l'anno 2021 la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- l'art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022;
- L'art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2023;
- il Disegno di Legge di Bilancio 2024 in iter di approvazione al Senato della Repubblica al n. 926 il cui art. art. 72 (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione) ai commi 5 e 7 recita:

"5. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8,1 milioni di euro per l'anno 2024";

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le seguenti ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012, che ha dettato le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale", e successive modifiche;
- n. 62 del 29 maggio 2013 "Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n.142 del 22 novembre 2013 "Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n. 14 del 11/07/2018 Integrazione ordinanza commissariale n. 62 del 29/05/2013-personale in posizione di comando;
- n. 31 del 12/11/2020 con la quale è stato modificato, tra l'altro l'art. 5, c. 2 lett. C) relativamente all'attivazione di contratti a termine di dirigenti, che recita nel testo vigente "4) *per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione; per motivi di urgenza, o per periodi di incarico limitati, si può prescindere dalla preventiva pubblicizzazione generalizzata, utilizzando, come per il restante personale, le graduatorie di profilo dirigenziale richiesto vigenti presso la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012*";
- l'ordinanza n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57";

- l'ordinanza n. 13 del 7 maggio 2021 avente ad oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 35/2020 del 28/12/2020"
- l'ordinanza n. 27 del 06/12/2021 avente per oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570",
- l'ordinanza n. 22 del 09/12/2022 avente per oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570", il cui dispositivo si intende qui integralmente richiamato;
- L'ordinanza n. 6 del 04/04/2023 avente per oggetto "Variazione alla programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570, di cui all'Ordinanza n. 22 del 9 dicembre 2022.", con la quale è stato variato il fabbisogno di personale della Struttura Commissariale aggiungendo n. 2 unità di personale con qualifica dirigenziale con profilo di amministrativo-contabile e giuridico-amministrativo;

Vista la propria ordinanza n. 23 del 21/12/2022 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna", a valere per l'anno 2023, in corso di rinnovo per l'anno 2024, subordinatamente alla proroga dello stato emergenziale prevista dal DDL di Bilancio 2024 agli atti del Senato al n. 926, già citato;

Premesso che:

- con proprio decreto n. 2141 del 26 novembre 2020 è stata avviata una procedura finalizzata all'assunzione a tempo determinato presso l'organico del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, di una figura dirigenziale per la copertura della posizione dirigenziale "Specialista in rigenerazione urbana", dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2021, termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito in legge con la L. 28/02/2020 n. 8, all'art.15 comma 6;
- con proprio decreto n. 168 dell'8 febbraio 2021, nel dare atto della conclusione della procedura espletata ai sensi del decreto n. 2141/2020 è stata disposta l'assunzione con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Commissario delegato art.1 D.L. 74/2012, nella qualifica dirigenziale, dell'architetto Davide Tumiatì, candidato risultato vincitore della selezione sopra citata, fino al 31/12/2021, termine della gestione emergenziale così come definito da normativa statale;

- con proprio decreto n. 1943 del 28 dicembre 2021 è stata disposta la proroga alle medesime condizioni economiche e giuridiche del rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale art. 1 D.L. 74/2012 nella qualifica dirigenziale, dell'architetto Davide Tumiatì, dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- con proprio decreto n. 1366 del 28 dicembre 2022 è stata disposta la proroga alle medesime condizioni economiche e giuridiche del rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale art. 1 D.L. 74/2012 nella qualifica dirigenziale, dell'architetto Davide Tumiatì, dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- con proprio decreto n. 144 del 10 febbraio 2022 è stata avviata una procedura finalizzata all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 della D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., presso l'organico del Commissario delegato avente ad oggetto "Approvazione avviso di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente Tecnico esperto in Opere e Lavori Pubblici per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012";
- con proprio decreto n. 435 del 13 aprile 2023, a seguito del fabbisogno 2023 espresso con Ordinanza n. 22 del 09/12/2022, sono stati individuati i seguenti ulteriori candidati idonei a ricoprire l'incarico a tempo determinato nella qualifica dirigenziale presso il Commissario, con formalizzazione del relativo contratto individuale di lavoro per i periodi a fianco di ciascuno indicati:
 - Lavinia De Bonis dal 16/05/2023 al 31/12/2023
 - Antonino Libro dal 01/05/2023 al 31/12/2023

Richiamate le motivazioni che avevano determinato l'assunzione e la proroga dell'architetto Davide Tumiatì, contenute nei sopracitati Decreti n. 168/2021, 1943/2021, 1366/2022, oltre a quelle dell'assunzione degli architetti Lavinia De Bonis e Antonino Libro nel Decreto n. 435/2023;

Rilevata la necessità di garantire continuità al fine della conclusione delle attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, prorogando i seguenti contratti di lavoro per i periodi a fianco di ciascuno indicati:

- Davie Tumiatì dal 01/01/2024 al 31/05/2024

- Lavinia De Bonis dal 01/01/2024 al 31/12/2024
- Antonino Libro dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Evidenziato che la copertura finanziaria per l'anno 2024, è subordinata all'approvazione della proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino a tutto il 31/12/2024, e alla relativa autorizzazione di spesa, prevista all'art.72 del Disegno di Legge di Bilancio 2024, agli atti del Senato della Repubblica al n. 926;

Precisato che preliminarmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere presentata la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 acquisita agli atti della Struttura del Commissario e pubblicata sul sito dell'Amministrazione;

Preso atto che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto saranno ricomprese nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prorogare alle medesime condizioni economiche e giuridiche il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale art. 1 D.L. 74/2012 nella qualifica dirigenziale, dei seguenti collaboratori per i periodi a fianco di ciascuno indicati:
 - Davie Tumiatì dal 01/01/2024 al 31/05/2024
 - Lavinia De Bonis dal 01/01/2024 al 31/12/2024
 - Antonino Libro dal 01/01/2024 al 31/12/2024

- 2) di subordinare la proroga dei contratti di cui al punto 1) all'approvazione del provvedimento di rinnovo dello stato di emergenza della gestione commissariale previsto dall'art. 72 del Disegno di Legge di Bilancio 2024, agli atti del Senato della Repubblica al n. 926; che dispone la proroga dello stato d'emergenza e che autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale al 31/12/2024;
- 3) di dare atto che anteriormente alla sottoscrizione del contratto, l'arch. Davide Tumati, l'arch. Lavinia De Bonis e l'arch. Antonino Libro dovranno presentare la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l'incarico, secondo le previsioni del D.lgs. n. 39/2013;
- 4) di dare atto, inoltre che la copertura finanziaria per l'anno 2024, è subordinata all'approvazione dell'art. 72 del Disegno di Legge di Bilancio 2024, agli atti del Senato della Repubblica al n. 926, che dispone la proroga dello stato d'emergenza e autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, fino al 31/12/2024;
- 5) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella propria ordinanza n. 23 del 21/12/2022 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna", a valere per l'anno 2023, in corso di rinnovo per l'anno 2024, subordinatamente alla proroga dello stato emergenziale prevista dal DDL di Bilancio 2024 agli atti del Senato al n. 926, già citato.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente